A.S.D. PALLACANESTRO PIZZIGHETTONE
Sede: Via Soresina n.2, 26026 Pizzighettone (CR)
C.F. e P.IVA: 01277390199
Tel. e Fax: 0372.727167
Mail: basketpizzighettone@outlook.it
Sito: www.basketpizzighettone.com
Codice SDI: M5UXCR1

A.S.D. PALLACANESTRO PIZZIGHETTONE

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39
Linee Guida F.I.P. 31 agosto 2023, aggiornate 17 giugno 2024
Delibera del Consiglio federale n. 218/A del 21 settembre 2023

Revisione 01 · Quadriennio 2024-2028

Via Soresina n. 2, 26026 Pizzighettone (CR) · P.IVA 01277390199

A.S.D. PALLACANESTRO PIZZIGHETTONE
Sede: Via Soresina n.2, 26026 Pizzighettone (CR)
C.F. e P.IVA: 01277390199
Tel. e Fax: 0372.727167
Mail: basketpizzighettone@outlook.it
Sito: www.basketpizzighettone.com
Codice SDI: M5UXCR1

INDICE

1. Disposizioni generali
2. Affiliata e mappa dei rischi
3. Protocolli di prevenzione
 3.1 Allenamento
 3.1.1 Minori e disabilità
 3.2 Trasferte e ritiri
 3.3 Gare
 3.4 Centri estivi
 3.5 Prestazioni sanitarie
 3.6 Antidoping
4. Responsabile
 4.1 Nomina e durata
 4.2 Requisiti e incompatibilità
 4.3 Compiti
 4.4 Pubblicità e comunicazione alla F.I.P.
 4.5 Cessazione
5. Segnalazioni
6. Formazione
7. Sanzioni
8. Selezione dello staff

Disposizioni finali

A.S.D. PALLACANESTRO PIZZIGHETTONE
Sede: Via Soresina n.2, 26026 Pizzighettone (CR)
C.F. e P.IVA: 01277390199
Tel. e Fax: 0372.727167
Mail: basketpizzighettone@outlook.it
Sito: www.basketpizzighettone.com
Codice SDI: M5UXCR1

PREMESSA

Il Modello organizza i controlli dell'A.S.D. Pallacanestro Pizzighettone. Il Codice di condotta disciplina gli obblighi personali. Le definizioni stanno al paragrafo 1.2, i canali al capitolo 5, le sanzioni al capitolo 7, la nomina al capitolo 4, il casellario al capitolo 8.

L'obbligo di adozione deriva dall'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e dall'articolo 4 delle Linee Guida F.I.P. del 17 giugno 2024. La designazione del Responsabile deriva dall'articolo 33, commi 6 e 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Il Modello non è un atto ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Fonte	Disposizione	Funzione
D.Lgs. 39/2021	art. 16, commi 1 e 2	obbligo di modello e termine di dodici mesi
D.Lgs. 36/2021	art. 33, commi 6 e 7	nomina e comunicazione del Responsabile
D.Lgs. 198/2006	artt. 1, 25 e 27	discriminazione
D.Lgs. 39/2014 e D.P.R. 313/2002	artt. 1-2; art. 25-bis	casellario
L. 18/2009 e L. 172/2012	ratifiche	disabilità e Convenzione di Lanzarote
L. 376/2000	artt. 9 ss.	doping penale
C.O.N.I.	delibera 255/2023 e Principi 25/08/2023	Officer e definizioni comuni
F.I.P.	art. 4 Linee Guida 17/06/2024; delibera 218/A	contenuto minimo
WADA / NADO	artt. 2 e 7-13 WADA; CSA	fattispecie e procedimento
Reg. (UE) 2016/679	artt. 5, 6.1.c, 9.2.f, 10, 13	dati

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Natura

La Revisione 00 è stata adottata il 19 agosto 2024. Quel testo richiamava già le Linee Guida F.I.P. emanate il 31 agosto 2023, approvate con delibera n. 218/A del 21 settembre 2023 e aggiornate il 17 giugno 2024. La presente Revisione 01 non «recepisce» per la prima volta quelle Linee Guida: le conferma e aggiorna il Modello quanto alla nomina del Responsabile, ai recapiti, ai protocolli e alla disciplina antidoping. Il modello resta commisurato a una società dilettantistica con squadre senior e giovanili e con centri minibasket su più comuni.

1.2 Definizioni

Le definizioni riprendono le Linee Guida F.I.P., i Principi Fondamentali, il Codice WADA e il decreto legislativo 198/2006. Individuano le condotte sulle quali il Responsabile istruisce. Non sostituiscono la qualificazione penale o federale. Rilevano tentativo, complicità e omesso intervento.

Voce	Definizione giuridica
Atleta	Tesserato che esercita l'attività presso l'Affiliata, indipendentemente da età, livello agonistico e contesto (campionato, minibasket, centro estivo). Il minore tesserato è atleta a tutti gli effetti.

Abuso psicologico	Qualunque atto indesiderato — mancanza di rispetto, confinamento, isolamento, sopraffazione, umiliazione sulla prestazione — idoneo a incidere su identità, dignità o autostima ovvero a intimidire o a turbare la serenità. Rileva anche se commesso una sola volta e anche se perpetrato con messaggi, gruppi o profili. Non è necessario l'evento lesivo: basta l'idoneità della condotta.
Abuso fisico	Condotta consumata o tentata capace di cagionare un danno alla salute o di pregiudicare lo sviluppo del minore. Vi rientrano percosse, soffocamento, lancio di oggetti, carichi sproporzionati rispetto ad età, genere, struttura e condizione di salute, obbligo di allenarsi in stato di infortunio o malattia, uso illecito di attrezzi, favoreggiamento dell'alcool e pratiche di doping. L'intento di migliorare la performance non esclude la qualificazione.
Molestia sessuale	Atto o comportamento indesiderato di natura sessuale, verbale, non verbale o fisico, ivi linguaggio del corpo inappropriato, allusioni, richieste e comunicazioni a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio o umiliante. Il consenso estorto, manipolato o prestato da chi non poteva prestarlo è irrilevante.
Abuso sessuale	Condotta a connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere nel costringere il tesserato a condotte inappropriate o nell'osservarlo in spogliatoio, sotto la doccia o in altro contesto privo di ragione organizzativa. Rileva il tentativo.
Negligenza	Omesso intervento di dirigente, tecnico o tesserato che, in ragione del ruolo, presa conoscenza di un fatto descritto nel Modello, non provvede, cagionando un danno, lasciando che si compia o creando un pericolo imminente. Vi rientra il disinteresse sistematico per i bisogni fisici o psicologici.
Incuria	Mancata soddisfazione delle necessità fondamentali dell'atleta sul piano fisico, medico, educativo ed emotivo. Si distingue dalla negligenza perché riguarda l'organizzazione ordinaria della cura, non solo la reazione a un episodio già emerso.
Abuso di matrice religiosa	Impedimento, condizionamento o limitazione del diritto di professare la fede e di esercitarne il culto lecito, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Bullismo e cyberbullismo	Comportamento offensivo o aggressivo, isolato o ripetuto, in presenza o mediante rete, diretto a esercitare un dominio. Vi rientrano umiliazioni, critiche sull'aspetto fisico, minacce anche legate al rendimento, diffusione di notizie infondate e minacce di ripercussioni.
Discriminazione	Comportamento volto a produrre un trattamento differenziale fondato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, condizione economica, rendimento sportivo, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Disabilità	Condizione fisica, intellettiva, relazionale o sensoriale che richiede accorgimenti organizzativi affinché il diritto allo sport, riconosciuto dalla Convenzione ONU ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, non resti meramente formale. L'omesso accorgimento può integrare discriminazione o incuria.
Doping	Ciascuna delle violazioni degli articoli 2.1 e seguenti del Codice WADA, recepite da NADO Italia (presenza, uso, rifiuto del prelievo, manomissione, possesso, traffico, somministrazione, complicità, associazione proibita, atti contro chi segnala). In Società rilevano altresì la pressione sul minore e il silenzio di chi era tenuto a intervenire.

Staff	Allenatori, accompagnatori, dirigenti, medici, fisioterapisti e ogni altro collaboratore, retribuito o volontario, anche se opera per un solo giorno o in un solo impianto.
Safeguarding Officer	Responsabile federale istituito dalla delibera C.O.N.I. n. 255 del 25 luglio 2023. Per la F.I.P. la funzione è attribuita all'avvocato Marco Ferrante.
Responsabile	Soggetto nominato dall'Affiliata ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 36/2021. Vigila e istruisce. Non è organo di giustizia e non sostituisce NADO Italia.

1.3 Principi fondamentali

L'Affiliata garantisce i principi di non discriminazione, parità di genere, uguaglianza nell'attività sportiva e trasparenza, come richiamati dal Codice di condotta della F.I.P., dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 e dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172. Ogni tesserato, e ogni tesserato di altra società che partecipi all'attività, ha pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il risultato agonistico non giustifica umiliazione, isolamento o disparità di trattamento. L'Affiliata si impegna, anche mediante accordi e collaborazioni, a rendere effettivo il diritto allo sport degli atleti con disabilità e a contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione.

1.4 Ambito di applicazione

Il Modello si applica a tutti i tesserati e a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività dell'Affiliata, ivi lo staff, i volontari, i sanitari, gli esercenti la responsabilità genitoriale, i collaboratori non tesserati e i soggetti che condividono gli impianti. L'efficacia soggettiva discende dall'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e dall'articolo 4 delle Linee Guida F.I.P., che non circoscrivono la tutela ai soli atleti agonisti. Chi opera senza tesseramento è tenuto all'osservanza del Codice di condotta in via organizzativa e contrattuale. L'ambito territoriale comprende le palestre indicate al capitolo 2, gli impianti di gara in casa e in trasferta e le sedi dei centri estivi.

CAPITOLO 2 – AFFILIATA E MAPPA DEI RISCHI

A.S.D. Pallacanestro Pizzighettone, Via Soresina n. 2, 26026 Pizzighettone (Cremona), P.IVA 01277390199. Posta: basketpizzighettone@outlook.it. PEC: pallacanestropizzighettone@pec.it. Nata il 6 agosto 2002. Attività: Divisione Regionale 3 maschile; Under 13; Esordienti; centri minibasket di Pizzighettone, Regona, San Bassano, Trigolo e Maleo.

Le aree di rischio, già individuate nella prima emissione del 19 agosto 2024, sono le sessioni di allenamento, le trasferte, i raduni e i ritiri, le gare ufficiali, i centri estivi e le visite mediche e fisioterapiche. A esse si aggiungono, per effetto dell'aggiornamento delle Linee Guida F.I.P. e del sistema WADA, l'ambiente digitale e il doping. Ciascuna area è presidiata dal protocollo indicato nella tabella che segue.

Area	Fattori di rischio	Protocollo
Allenamento	spogliatoi, contatto one-to-one, fine seduta	3.1 e 3.1.1
Trasferta e ritiro	viaggio, pernottamento, farmaci	3.2
Gara	impianto proprio o altrui	3.3
Centro estivo	tempi lunghi, extra comune, non tesserati	3.4
Visita sanitaria	ambiente riservato, minore	3.5
Doping	integratori, pressione, TUE	3.6
Digitale	gruppi e immagini	3.1 e Codice, art. 11
Disabilità	isolamento, omesso accorgimento	3.1.1

CAPITOLO 3 – PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

I protocolli danno attuazione all'articolo 4 delle Linee Guida F.I.P. Ciascuno disciplina una fase dell'attività. Le regole di segnalazione, di sanzione e di casellario non sono ripetute: stanno ai capitoli 5, 7 e 8.

3.1 Protocollo di allenamento

Le sessioni di allenamento si svolgono presso le palestre di Pizzighettone, Soresina, San Bassano, Maleo, Trigolo, Castelleone e presso il Palazzetto di Soresina.

L'atleta raggiunge l'impianto in autonomia. Quando ciò non è possibile, l'accompagnamento è assicurato da almeno due componenti dello staff. L'accompagnamento in solitaria è vietato, in quanto riproduce il rischio che il protocollo intende prevenire.

Gli spazi sono organizzati in modo da separare, per locali ovvero per orari, uomini e donne nonché staff e atleti. Le postazioni doccia sono separate. L'accesso è riservato agli atleti e al personale autorizzato, salva l'urgenza medica, che è gestita da due adulti.

Nel corso della seduta l'atleta non permane in compagnia di un solo componente dello staff. Qualora l'allenamento individuale sia indispensabile, è richiesta la presenza di un secondo adulto ovvero lo svolgimento in un luogo accessibile a terzi. Salvo esigenze connesse alla gestione dell'impianto, le sessioni sono pubbliche.

L'eventuale istituzione di gruppi di messaggistica presuppone l'informativa prevista dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Tali gruppi non costituiscono canale di segnalazione.

Al termine della seduta il rientro avviene in autonomia oppure è curato da almeno due componenti dello staff. Nei confronti dei minori si applica, in ogni caso, il paragrafo 3.1.1.

3.1.1 Protocollo minori e disabilità

Gli atleti Under 13 utilizzano locali ovvero orari distinti rispetto ai maggiorenni, salvo che sia presente chi esercita la responsabilità genitoriale. L'accesso urgente allo spogliatoio è consentito soltanto alla presenza di due adulti.

Al termine della seduta il minore è affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero a un delegato munito di delega scritta e di documento di identità. L'uscita autonoma è ammessa unicamente se autorizzata per iscritto, in relazione all'età e al contesto. È vietato lasciare il minore in attesa da solo.

È vietata l'istituzione di un gruppo di messaggistica diretto con gli atleti Under 13. Per gli atleti di età superiore è richiesta l'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Alle sessioni del minore con disabilità partecipano, ove necessario, l'esercente la responsabilità genitoriale o un soggetto da questi delegato. Tempi e spazi sono adattati alla condizione dell'atleta. È vietato isolarlo dal gruppo o formulare osservazioni sulla condizione. Infortuni e situazioni di disagio sono comunicati senza ritardo a chi esercita la responsabilità genitoriale.

3.2 Protocollo di trasferta, raduno e ritiro

La convocazione indica data, ora e punto di ritrovo. Quella relativa al minore è indirizzata a chi esercita la responsabilità genitoriale e, qualora l'atleta abbia compiuto quattordici anni, anche a quest'ultimo.

Il viaggio ha inizio dal punto di ritrovo con l'allenatore e un altro adulto, ovvero avviene in autonomia. Un solo componente dello staff non può gestire la logistica. Gli accompagnatori sono almeno due. Un atleta maggiorenne della squadra non sostituisce lo staff.

Il pernottamento è organizzato in camere distinte per genere e separate dallo staff. L'accesso alle camere degli atleti è consentito unicamente per necessità urgenti e alla presenza di due adulti.

La somministrazione di farmaci al minore presuppone il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale, salva l'urgenza terapeutica.

Il minore con disabilità è accompagnato in ogni fase del trasferimento. La trasferta si intende cessata al rientro al punto di ritrovo ovvero al termine delle attività programmate.

3.3 Protocollo di gara

Obiettivo del protocollo è assicurare, nel corso della gara ufficiale, la tutela della salute, della dignità e della parità di trattamento degli atleti, prevenendo situazioni di abuso, violenza o discriminazione. Gli ambiti di operatività sono la sede e la logistica, le aree spogliatoi e docce, lo svolgimento della gara e il suo termine.

Nelle gare disputate in trasferta l'evento si articola in tre fasi. La fase di pianificazione individua data, orario, meeting point e mezzo di trasporto, che può consistere in autovetture private, pullmini societari o veicoli a noleggio. La fase di svolgimento comprende il viaggio, con almeno due accompagnatori, l'uso degli spogliatoi dell'impianto ospitante secondo le regole di separazione di genere e tra staff e atleti, e, se previsto, il pernottamento in camere distinte. La fase di conclusione coincide con il rientro al meeting

point ovvero, se gli atleti hanno raggiunto la sede in autonomia, con il termine delle attività agonistiche. Si applicano il paragrafo 3.2 e le prescrizioni del paragrafo 3.1.1. Un atleta maggiorenne non sostituisce lo staff. I farmaci si somministrano al minore soltanto con consenso scritto, salva l'urgenza.

Obiettivo del protocollo è assicurare la tutela della salute, della dignità e della parità di trattamento degli iscritti, tesserati e non tesserati, prevenendo situazioni di abuso, violenza o discriminazione. Gli ambiti di operatività sono la sede e la logistica, le aree spogliatoi e docce, lo svolgimento delle attività e il termine della giornata o del soggiorno. Il centro estivo costituisce un'area di rischio autonoma, in quanto vi partecipano anche minori non tesserati, i tempi di permanenza sono prolungati e può ricorrere il pernottamento ovvero lo spostamento fuori dal territorio comunale. La sede ordinaria è la palestra di Regona, in gestione all'Affiliata. Le sedi extra comunali comprendono, a titolo esemplificativo, Folgaria e Selvino.

3.4 Protocollo dei centri estivi

Il centro estivo costituisce un'area di rischio autonoma. Vi partecipano anche minori non tesserati, i tempi di permanenza sono prolungati e può ricorrere il pernottamento ovvero lo spostamento fuori dal territorio comunale. La sede ordinaria è la palestra di Regona. Le sedi extra comunali comprendono, a titolo esemplificativo, Folgaria e Selvino.

Gli iscritti raggiungono la sede con organizzazione autonoma. Quando ciò non è possibile, l'accompagnamento è assicurato da almeno due componenti dello staff. È vietata l'istituzione di un gruppo di messaggistica diretto con gli Under 13; per gli over 13 è richiesto il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, unitamente all'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento europeo. Per spogliatoi e docce si applicano i paragrafi 3.1 e 3.1.1. Durante lo svolgimento ogni attività è seguita da almeno due adulti. Se è previsto il pernottamento, si applicano le regole del paragrafo 3.2. Al termine della giornata o del soggiorno si applicano le regole di affidamento del paragrafo 3.1.1. Gli incidenti, gli allontanamenti e i segni di disagio sono annotati e, se rilevanti, comunicati al Responsabile e a chi esercita la responsabilità genitoriale. I recapiti del capitolo 5 restano indicati sul foglio di iscrizione.

Il modulo di iscrizione reca l'informativa prevista dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Qualora sottoscriva un solo genitore, questi dichiara di farlo sotto la propria responsabilità, salvo che un provvedimento dell'autorità competente disponga diversamente.

3.5 Protocollo delle prestazioni sanitarie

Obiettivo del protocollo è garantire il rispetto della dignità, della riservatezza e dell'integrità dell'atleta durante la visita medica o il trattamento fisioterapico. Gli ambiti di operatività sono la sede e la logistica, da un lato, e lo svolgimento della prestazione, dall'altro. Le visite si svolgono nella stanza adibita presso la palestra di Regona. Gli atleti raggiungono la sede e ne ripartono in autonomia. È fatto divieto al medico, al fisioterapista e allo staff di occuparsi della logistica connessa alla visita.

Nello svolgimento della prestazione il sanitario osserva il codice deontologico professionale e il Codice di condotta dell'Affiliata e provvede senza indugio alla segnalazione prevista dal capitolo 5, ove ne ricorrano i presupposti. La visita si svolge in ambiente idoneo a garantire la riservatezza, nel rispetto degli articoli 5, 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679. Il sanitario evita qualunque rapporto con gli atleti estraneo all'attività professionale e non condivide con essi spogliatoi, stanze o autovetture.

Nei confronti dei minori e degli atleti con disabilità, salvi i casi di urgenza terapeutica, alla visita assiste almeno uno tra chi esercita la responsabilità genitoriale e un soggetto da questi preventivamente delegato.

Il medico e il fisioterapista non gestiscono gli spostamenti degli atleti, non condividono con essi spogliatoi o autovetture, osservano il codice deontologico professionale e segnalano i fatti rilevanti al Responsabile.

Alla visita del minore assiste, salva l'urgenza terapeutica, chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero un soggetto da questi delegato.

3.6 Protocollo antidoping

In materia di doping restano applicabili la legge 14 dicembre 2000, n. 376, il Codice mondiale antidoping WADA, gli Standard internazionali e il Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia, reso vincolante per le Affiliate dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

Nessun tecnico somministra o consiglia prodotti la cui composizione non sia stata verificata rispetto alla Lista delle sostanze e dei metodi proibiti vigente. L'uso terapeutico di una sostanza proibita segue esclusivamente la procedura di esenzione adottata da NADO Italia. L'attività formativa in materia è quella predisposta dalla F.I.P. e da NADO Italia.

Ogni sospetto è comunicato al Responsabile e, quando ne ricorrano i presupposti, a NADO Italia. Il Responsabile non esercita le funzioni della Procura Nazionale Antidoping. Le squalifiche sportive sono indicate nella tabella di cui al capitolo 7.

CAPITOLO 4 – RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

4.1 Nomina e durata

La nomina è obbligatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 36/2021, dell'articolo 3 della delibera C.O.N.I. n. 255 del 25 luglio 2023 e dell'articolo 4 delle Linee Guida F.I.P. Con la presente Revisione è revocato l'incarico conferito al dottor Andrea Banfi ed è nominato William Bozzoni, codice fiscale BZZWLM76R12E526B, nato a Leno (Brescia) il 12 ottobre 1976. L'incarico ha durata annuale e si rinnova tacitamente.

4.2 Requisiti e incompatibilità

Il Responsabile è soggetto terzo rispetto all'organizzazione sociale. Non coincide con l'organo che conduce il procedimento disciplinare interno. Il legale rappresentante e i tecnici prestano collaborazione e si astengono dall'interferire nell'istruttoria che li riguardi.

4.3 Compiti

Il Responsabile vigila sull'attuazione del Modello; riceve e istruisce le segnalazioni di competenza societaria; si coordina con il Safeguarding Officer; valuta ogni anno l'efficacia delle misure; accede alle strutture anche senza preavviso. Non è organo di giustizia e non sostituisce NADO Italia, la Procura federale o l'Autorità giudiziaria.

4.4 Pubblicità e comunicazione alla F.I.P.

Il nominativo è pubblicato in homepage e affisso presso gli impianti, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 36/2021. La nomina è comunicata al Safeguarding Officer dalla casella S.P.E.S., all'indirizzo segreteria.safeguardingofficer@fip.it. Il recapito istituzionale dell'Officer è safeguarding.officer@fip.it.

4.5 Cessazione

In caso di scadenza senza rinnovo, rinuncia, revoca o impedimento, il Consiglio provvede a nuova nomina entro trenta giorni e alla conseguente comunicazione federale.

CAPITOLO 5 – PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

È oggetto di segnalazione ogni condotta del paragrafo 1.2, ivi le ritorsioni. Il diritto spetta a chiunque ne abbia conoscenza, anche in forma anonima.

Livello	Destinatario	Canale
Società	William Bozzoni	safeguarding@cosmoimpresa.it · 351 4666074
Società	Plico riservato	COSMO S.R.L. Società Benefit, Via IV Novembre 268, 25010 Borgosatollo (BS)
F.I.P.	Officer, avv. Marco Ferrante	safeguarding.officer@fip.it
F.I.P.	Segreteria Officer, da S.P.E.S.	segreteria.safeguardingofficer@fip.it
Emergenza	Autorità	112 · 113 · 114 · 1522

Chi riceve una confidenza la trasmette al Responsabile nella medesima giornata, senza istruttoria autonoma e senza informare il soggetto indicato, salvo l'incolumità del minore. I gruppi di squadra non costituiscono canale. Presa in carico entro 48 ore; prima valutazione entro 7 giorni; istruttoria interna entro 60 giorni, salvo trasmissione immediata. Riservatezza ai sensi degli articoli 5, 6.1.c e 9.2.f del Regolamento (UE) 2016/679. Conservazione ordinaria: dieci anni dalla chiusura.

CAPITOLO 6 – FORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Costituiscono illeciti disciplinari interni, ai sensi dell'articolo 4 delle Linee Guida F.I.P. e dell'autonomia statutaria dell'Affiliata: la violazione del presente Modello; la violazione del Codice di condotta; l'omessa trasmissione al Responsabile di informazioni rilevanti; le ritorsioni nei confronti di chi abbia segnalato o abbia inteso segnalare; l'invio di segnalazioni infondate rese in mala fede. La qualificazione interna non assorbe l'illecito federale, l'illecito antidoping né il reato.

Le sanzioni, in ordine di gravità, sono la censura, applicabile in caso di colpa lieve; la sospensione dall'incarico da un mese a un anno, in caso di colpa grave; la sospensione da sei mesi a due anni, in caso di dolo; la cessazione immediata del rapporto, con preclusione alla riassunzione, in caso di reiterazione della condotta dolosa ovvero di fatto suscettibile di integrare reato. Il Consiglio Direttivo istruisce il procedimento, d'ufficio o su istanza dell'interessato o del Responsabile, può procedere ad audizioni e acquisire documenti, anche audiovisivi, e conclude, di regola, entro trenta giorni. L'avvio e l'esito sono comunicati al Responsabile e, quando ne ricorrano i presupposti, al Safeguarding Officer e alla Procura federale. Restano impregiudicati il Regolamento di giustizia della F.I.P., il sistema NADO Italia e l'azione civile o penale.

CAPITOLO 7 – SISTEMA SANZIONATORIO

Illecito interno: violazione del Modello o del Codice, omessa trasmissione di informazioni, ritorsioni, segnalazioni in mala fede. Il Consiglio istruisce, di regola entro trenta giorni, in contraddittorio.

Fattispecie	Autorità	Conseguenza	Fonte
Inosservanza interna	Consiglio Direttivo	censura; sospensione 1-12 mesi (colpa grave) o 6-24 mesi (dolo); cessazione in caso di reiterazione o reato	art. 4 Linee Guida F.I.P.
Rilievo federale	Officer e giustizia F.I.P.	sanzioni del Regolamento di giustizia	Codice etico F.I.P.
Sostanza non specificata	NADO Italia	squalifica ordinariamente quadriennale	artt. 2.1 e 10 WADA
Rifiuto del prelievo	NADO Italia	come la presenza	art. 2.3 WADA
Traffico o somministrazione al minore	NADO Italia	fino all'inibizione permanente	artt. 2.7, 2.8 e 10 WADA
Ritorsione in materia di doping	NADO Italia	squalifica autonoma	art. 2.11 WADA
Reato di doping	Autorità giudiziaria	L. 376/2000, artt. 9 ss.	legge penale
Violenza sessuale o sui minori	Autorità giudiziaria	artt. 600-bis ss. e 609-bis ss. c.p.	codice penale

I procedimenti sono autonomi. In pendenza, l'Affiliata può disporre l'allontanamento cautelare dall'attività con i minori.

CAPITOLO 8 – SELEZIONE DELLO STAFF

Prima dell'impiego si verificano i precedenti disciplinari federali. Chi ha contatto diretto e regolare con minori deposita il certificato del casellario ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, e dell'articolo 25-bis del D.P.R. 313/2002. Gli altri componenti dello staff rendono dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il rifiuto preclude l'impiego a contatto con i minori. Sono ostative le condanne per i delitti di cui agli articoli 600-bis e seguenti e 609-bis e seguenti del codice penale. Conservazione: durata del rapporto aumentata di due anni. Verifica stagionale e pre-estiva a cura del dirigente delegato, con comunicazione al Responsabile delle posizioni scoperte.

DISPOSIZIONI FINALI

L'Affiliata è responsabile dell'emanazione, dell'attuazione e dell'aggiornamento. La Revisione 00 è del 19 agosto 2024. La Revisione 01 la sostituisce. Aggiornamento almeno quadriennale e comunque in caso di modifica della normativa. Valutazione annuale documentata.

Data	Rev.	Organo	Oggetto
19/08/2024	00	Consiglio Direttivo	prima emissione
03/09/2026	01	Consiglio Direttivo	Linee Guida F.I.P. 17/06/2024; protocolli; nomina Bozzoni

Pizzighettone, 03/09/2026.....

Il Consiglio Direttivo

A.S. Dilettantistica
PALLACANESTRO PIZZIGHETTONE
Via Soresina, 2 - Tel./Fax 0372 727167
26026 PIZZIGHETTONE (CR)
Cod. Fisc /P. IVA: 01277390199